

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 77-42637/2015

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della **fase di Verifica** ai sensi dell'art. 10 della l.r. 40/1998 e smi, relativa al progetto "rinnovo coltivazione mineraria e recupero ambientale nella cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Campagnetta ", Comune di Rondissone
Proponente: CO.GE.FA. SpA
Esclusione dalla Fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- in data 17 settembre 2015 Alessandra Fantini, in qualità di legale rappresentante della Ditta CO.GE.FA SpA, con sede legale in Torino – via Pianezza n.17 – Codice Fiscale 00982520017 – ha depositato presso la Città Metropolitana di Torino, ai sensi dell'art. 4 della l.r. n.40/1998 e smi, copia degli elaborati e contestuale domanda di avvio della fase di Verifica della procedura di VIA relativamente al progetto di "rinnovo coltivazione mineraria e recupero ambientale nella cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Campagnetta nel Comune di Rondissone" in quanto rientrante nella categoria progettuale n. 59 dell' Allegato B2 della l.r. 40/98 ".
- in data 01 ottobre 2015 è stata pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino la comunicazione di avvenuto deposito degli elaborati – recante l'avvio del procedimento e l'individuazione del responsabile del procedimento – ed è stata messa a disposizione la documentazione presentata.
- il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico per 45 giorni e su di esso non sono pervenute osservazioni.
- per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'Organo Tecnico istituito con DGP n.63-65326 del 14/04/1999 e smi.
- l'istruttoria è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA Piemonte e con i contributi forniti dai componenti dell'Organo Tecnico.
- la Conferenza dei Servizi, convocata ai sensi della l. 241/1990 e smi, si è regolarmente svolta in data 10/11/2015 presso la sede dell'Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale della Città Metropolitana di Torino in corso Inghilterra 7 a Torino.
- In data 30/10/2015 si è svolto il sopralluogo istruttorio sull'area di cava.
- Inoltre in precedenza il proponente, in data 15 giugno 2015, aveva depositato presso il SUAP del Comune di Rondissone istanza e documentazione anche ai sensi della l.r. 69/78 e smi per il "Rinnovo dell'autorizzazione pe i lavori di coltivazione mineraria e recupero ambientale della cava". Al termine della Conferenza della fase di verifica, in data 10/11/2015 si è tenuta la prima seduta della Conferenza dei Servizi istruttoria ai sensi delle LL.RR. 69/78 e 44/00 e smi, e L. 241/1990, in cui sono state chieste integrazioni alla documentazione presentata.

Rilevato che:

- L'autorizzazione originaria per svolgere attività di cava in quel sito è stata rilasciata dal Comune di Rondissone con D.C.C. n. 10 del 27/02/2007 con durata pari a tre anni, nel 2011 l'autorizzazione è stata rinnovata per ulteriori 3 anni con D.C.C. n. 11 del 30/04/2011 (sempre del comune di Rondissone). In occasione delle relative istruttorie non era stata mai fatta la fase di verifica di VIA perché la tipologia di intervento ricadeva nell'allegato C (esclusione automatica dalle fasi di VIA), erano perciò solo stati fatti procedimenti ai sensi della l.r. 69/78 e smi. Ad oggi l'allegato C non è più valido e quindi si è ritenuto necessario sottoporre il progetto alla fase di verifica di VIA. Con l'istanza viene richiesto un rinnovo di un anno e mezzo al fine di procedere al completamento della coltivazione, del ritombamento e del recupero ambientale.
- L'area interessata dal progetto è situata nel settore occidentale del comune di Rondissone, in località "Campagnetta". L'area in disponibilità copre complessivamente una superficie pari a 65.100 m², di cui 53.850 m² costituiscono l'area interessata dalle operazioni di scavo.
- Il sito di cava non è compreso in zone sottoposte a vincolo e non ricade all'interno di aree delimitate dalle fasce del PAI. È attualmente presente una fascia di rispetto dal metanodotto SNAM di 50 m dal tracciato, di cui è stata richiesta la riduzione a 20 m.
- Sono presenti 2 canali irrigui che costeggiano due lati del perimetro di cava.
- L'area catastale è di 65.800 m²; quella coltivabile autorizzata di 53.850 m² di cui 45.030 m² sono stati già coltivati. Resta quindi da coltivare una superficie di 8.820 m². È prevista una profondità massima di scavo di 4.80 m. La cubatura utile autorizzata era di 197.900 m³, di cui 159.100 m³ già coltivati e 38.800 m³ da coltivare. Dopo la fine dell'attività estrattiva è previsto il riuso agricolo dei terreni; al ritombamento seguirà quindi la stesura e la concimazione del terreno vegetale precedentemente accantonato.
- Gli scavi condotti negli anni trascorsi, nell'ambito delle precedenti autorizzazioni ex L.R. 69/78, hanno interessato, complessivamente, un'estensione di circa 45.030 m², mentre la superficie residua ancora da coltivare è pari a circa 8.820 m², corrispondente ad una fascia di terreni posta nel settore settentrionale dei terreni di cava, che si estende per circa 200 m parallelamente al tracciato del metanodotto interrato, con una ampiezza trasversale variabile mediamente dai 30 ai 50 metri circa. Il ritombamento attualmente interessa la sola porzione meridionale dei terreni di cava.
- Il rinnovo del progetto è finalizzato all'esaurimento della volumetria residua ancora da estrarre sulla superficie posta nel settore settentrionale dei terreni di cava. In fase preliminare verrà asportata ed accantonata la copertura terrosa sterile presente in superficie, costituita dal terreno humico agrario e dello spessore medio di circa 40 cm; si procederà quindi alla coltivazione mineraria del sottostante deposito alluvionale ghiaioso - sabbioso e ciottoloso, per uno spessore massimo di circa 4,4 metri: sin dalla fase iniziale di progettazione, l'intervento estrattivo è stato infatti impostato in modo tale che la profondità di massimo scavo, in tutta l'area di cava, risulti inferiore ai 5 m e pari a 4,80 metri. Nel progetto già autorizzato gli scavi erano stati ripartiti su 3 diversi lotti, da sud verso nord; l'attuale area residua corrisponde alla porzione settentrionale del lotto 3.

- Come previsto dal progetto a suo tempo presentato ed autorizzato, prima di procedere al recupero ambientale dell'area, la fossa di scavo verrà completamente ritombata, così da riportarla in continuità morfologica ed altimetrica con i terreni circostanti. Il ritombamento della fossa di scavo avverrà utilizzando materiale inerte, sotto forma degli sterili di cava (lenti ed intercalazioni penalizzate da una eccessiva pedogenesi e/o frazione argillosa) e dei fanghi disidratati derivanti dal lavaggio degli inerti effettuato negli impianti della CO.GE.FA. S.p.A., ubicati nel Comune di Torrazza Piemonte.

Considerato che:

Nel corso dell'istruttoria sono pervenuti dagli Enti invitati in Conferenza e non facenti parte dell'Organo Tecnico i seguenti pareri:

- nota del 29/10/2015 del Consorzio Irriguo di Chivasso .
- nota n. 773/2015 del 05/11/2015 del Consorzio dei Canali del Canavese
- nota n. 17149 del 05/11/2015 del Settore Polizia Mineraria, cave e Miniere

L'istruttoria tecnica condotta e le note sopra citate dei soggetti interessati, hanno consentito l'evidenziazione, relativamente al progetto in oggetto, di quanto di seguito elencato:

Dal punto di vista amministrativo/autorizzatorio:

Ai fini del rinnovo della coltivazione della cava deve essere acquisita l'autorizzazione ai sensi delle l.l.r.r. n. 69/1978 e 44/00 e s.m.i.

Dal punto di vista della pianificazione di settore e territoriale:

- Il sito di cava non è compreso in zone sottoposte a vincolo idrogeologico, paesaggistico-ambientale, militare, urbanistico, né appartiene ad aree di interesse archeologico (crf. Tav A.3.1 e Tav. A.3.2).
- Il sito in esame non ricade inoltre all'interno di aree delimitate dalle fasce fluviali definite nel PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico), né in aree protette, SIC o ZPS .
- Nel PTC2 è stata individuata l'area della Mandria di Chivasso come area di pregio, demandando eventuali approfondimenti ai PRG comunali. L'area della Mandria risulta però vincolata solo in comune di Chivasso.

Dal punto di vista tecnico - progettuale:

- Il progetto presentato necessita di alcune integrazioni ai sensi della l.r. 69/78 e smi:
- deve essere prodotto il Piano di gestione degli rifiuti dell'attività estrattiva ai sensi del Dlgs 117/08;
- in sopralluogo è stata riscontrata la necessità di sistemare in sicurezza la scarpata sul lato ovest.

In Conferenza i progettisti hanno dichiarato di aver previsto di anticipare il ritombamento della porzione di cava relativo a quel lato della scarpata, in modo da metterlo in sicurezza; con questo intervento intendono garantire anche una viabilità di servizio su quel lato, in maniera da poter così percorrere l'intera area di cava, a vantaggio di tutte le operazioni successive.

Nell'elaborato integrativo dovranno essere dettagliate le modalità di messa in sicurezza della scarpata.

Dal punto di vista **ambientale**:

- Al termine della fase di scavo, è previsto il completo ritombamento con materiale inerte, sotto forma degli sterili di cava (lenti ed intercalazioni penalizzate da una eccessiva pedogenesi e/o frazione argillosa) e dei fanghi disidratati derivanti dal lavaggio degli inerti effettuato negli impianti della CO.GE.FA. S.p.A., ubicati nel Comune di Torrazza Piemonte.
- In Conferenza dei Servizi la Ditta ha dichiarato che l'impianto di Torrazza, che tratta materiali provenienti dalle cave nei Comuni di Torrazza, Rondissone e Montanaro esercite dalla stessa Ditta CO.GE.FA, produce quantitativi di limo sufficienti a garantire il riempimento della cava in esame. Ha inoltre dichiarato che nell'impianto c'è già uno stoccaggio di 200.000 m³ di detto materiale, quantitativo che sarebbe già di per sé sufficiente per ritombare la cava di Rondissone.
- E' necessario che venga prodotto un approfondimento progettuale con indicazione, anche sotto forma di scheda riepilogativa, della cubatura della porzione di cava già riempita, del volume di cava ancora da riempire (non è necessario effettuare un rilievo, ma è sufficiente fornire i dati aggiornati), dei quantitativi di materiale già disponibile e la relativa provenienza; dovrà essere inoltre indicato il sito di stoccaggio e allegate le analisi già effettuate sul materiale stoccato (test di cessione), nonché la scheda dei flocculanti eventualmente utilizzati. Si chiede inoltre di precisare in che modo operativamente saranno gestiti questi tipi di materiali per migliorare il recupero ai fini agronomici e di aggiornare le planimetrie fornite con l'indicazione delle aree di stoccaggio del terreno vegetale, del materiale estratto e del materiale per il ritombamento.
- I progettisti hanno dichiarato in Conferenza che, in merito alla conservazione del suolo, è previsto di inerbire i cumuli con specie autodisseminanti ad elevata produzione di biomassa, questo accorgimento sarà utile anche per dare al terreno una prima dotazione di sostanza organica. L' utilizzo di graminacee molto aggressive di fatto contrasta con la crescita di altre specie

Dal punto di vista **della viabilità**:

- Per il prosieguo dell'istruttoria ex l.r. 69/78 e smi è necessario fornire una planimetria in scala adeguata dell'area interessata, riportante le strade di accesso alla cava e i relativi innesti delle medesime sulla viabilità pubblica di pertinenza della Città Metropolitana.

Ritenuto che:

- la condizione di esclusione dalla fase di valutazione emersa nell'ambito della Conferenza di VIA, è quella di fornire, in particolare, approfondimenti sugli aspetti relativi al riempimento della cava.

- Per il procedimento ai sensi della LR 69/78 e s.m.i. dovrà essere dato riscontro agli aspetti ambientali e progettuali evidenziati nel corso della Conferenza dei Servizi, nonché fornite le integrazioni richieste in nella I^a Conferenza dei Servizi ai sensi della LL 69/78 e s.m.i.

In considerazione delle motivazioni sopra espresse, l'intervento in progetto può essere **escluso dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale** ex art. 12 l.r. 40/98 e s.m.i., subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di seguito specificate.

1) Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti tecnico - ambientali, sopra illustrati, la cui ottemperanza deve essere verificata nell'ambito delle procedure di approvazione del progetto definitivo e, in particolare, nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava ex l.l.r. 69/78 e s.m.i. condotta dal Servizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della Città Metropolitana di Torino.

2) Prescrizioni per la realizzazione dell'opera

- il progetto dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata, ivi incluse le misure di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto dalle prescrizioni inserite nel presente provvedimento. Qualsiasi modifica sostanziale a tali previsioni dovrà essere sottoposta al riesame del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino
- *In fase di esercizio*
 - Prevedere misure di mitigazione aggiuntive contro la propagazione delle polveri causate dai mezzi in uscita dall'area di cava, quali per esempio periodiche bagnature.
 - Effettuare una corretta regimazione delle acque superficiali.
 - Limitare il più possibile il costipamento dei terreni causato dal passaggio dei mezzi e mantenere in efficienza il reticolo idrico superficiale.

3) Adempimenti

- Sia comunicato al Dipartimento ARPA, territorialmente competente, l'inizio ed il termine dei lavori, onde permettere il controllo dell'attuazione delle prescrizioni ambientali nella fase realizzativa dell'opera ai sensi dell'art. 8 della l.r. 40/98;
- Il Direttore dei lavori deve trasmettere, secondo le tempistiche concordate in fase di progettazione del monitoraggio, all'ARPA Piemonte, Dipartimento di Torino una dichiarazione, accompagnata da una relazione esplicativa, relativamente all'attuazione di tutte le misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio, incluse nella documentazione presentata, e integrate da quelle contenute nella presente Determinazione Dirigenziale conclusiva del procedimento amministrativo relativo all'opera in oggetto.

Visti:

- i pareri pervenuti dai soggetti interessati;
- la L.R. n. 40 del 14 dicembre 1998 e s.m.i.;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 29 Luglio 2003, n.10/R e s.m.i.;
- il D. lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;
- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse nella premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, **di escludere** il progetto di “*rinnovo coltivazione mineraria e recupero ambientale nella cava di sabbia e ghiaia sita in loc. Campagnetta*”, localizzato nel Comune di Rondissone e presentato dalla CO.GE.FA. SpA, **dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale** di cui all'art. 12 della l.r. n.40 del 14/12/1998 e smi, subordinatamente alle prescrizioni sopra dettagliate, che si richiamano sinteticamente:

- 1) Prescrizioni relative ad adeguamenti progettuali ed approfondimenti tecnico - ambientali
- 2) Prescrizioni per la realizzazione dell'opera
- 3) Adempimenti

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

data: 14/12/2015

il Dirigente del Servizio
dott.ssa Paola MOLINA